



- COMUNE DI AULETTA -

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL DIRITTO D'INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

Approvato con delibera di C.C. n. 56 del 21.12.2002

Art. 1

Contenuto del Regolamento

Il presente regolamento è adottato ai sensi della Legge 27-7-2000, n.212, nota come *Statuto dei diritti del contribuente*, recante norme ispirate ai principi della certezza del diritto e della pari dignità tra ente impositore e contribuente.

Il Regolamento disciplina l'istituto del **diritto d'interpello** allo scopo di semplificare i rapporti tra i cittadini e gli uffici competenti e di prevenire l'insorgenza di controversie.

ART.2

L'Interpello

Attraverso l'esercizio del diritto di interpello il contribuente, in relazione agli adempimenti tributari richiestigli, può richiedere al Comune di chiarire il trattamento fiscale di una fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'ente, egli deve tenere in ordine all'adempimento stesso.

ART.3

Procedimento per l'esercizio del diritto d'interpello

Il contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, in relazione all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali.

Le istanze devono contenere, a pena di inammissibilità :

- i dati identificativi e di domicilio del contribuente e, se diverso da persona fisica, quelli del rappresentante legale;
- la dettagliata illustrazione del caso prospettato, e la chiara formulazione del quesito;
- la firma del contribuente o del suo rappresentante legale;
- la documentazione eventualmente necessaria all'illustrazione della fattispecie proposta.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Sono considerate inammissibili le istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative vigenti.

ART. 4

Risposta all'interpello

L'Amministrazione comunale, attraverso il Funzionario responsabile della gestione del tributo, fornisce risposta all'interpello nel termine indicato all'art. 3, inviando apposita nota scritta e motivata al domicilio indicato dal contribuente.

Nel caso in cui istanze di interpello di contenuto analogo siano presentate da numerosi contribuenti, il Comune può fornire una risposta collettiva garantendo alla stessa la necessaria diffusione attraverso opportune forme di comunicazione.

ART. 5

Effetti dell'interpello

La risposta dell'Amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.

Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune.

Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.

L'omessa risposta da parte dell'Amministrazione comunale entro il termine di cui all'art. 3, si intende come accordo dell'amministrazione stessa all'interpretazione o comportamento prospettato dal contribuente.

ART. 6

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto, si richiama quanto disposto dalla legge.